

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con collegamento ed interfaccia visiva dei soggetti sottoscrittori che verrà trasmesso per la successiva registrazione con la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara (PE), Piazza Duca Degli Abruzzi n. 30

Ancona, addì 21/05/2020

IL CONCESSIONARIO
ORTONA NAVI & CO. S.r.l.
Cinzia Ficcadenti
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente



N. 04-4 del registro

N. 1540 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INSTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla società Ortona navi & Co. S.r.l. C.F./P.IVA 01625280688, con sede legale in Pescara (PE), Piazza Duca Degli Abruzzi n. 30, prot. n. ARR-9173 in data 27.09.2019 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-5341 in data 07.05.2020;
Vista la pubblicazione della domanda in data 26.11.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-11624 in data 25.11.2019;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-11972 in data 03.12.2019;
Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 2960/RU in data 20.01.2020, acquisito al prot. n. ARR-5286 in data 05.05.2020;
Vista la delibera n. 7 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. prot. PR_PEUTG_Ingresso_0070371_20191202, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., la presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 380,30, in data 04.05.2020, richiesto con atto di accertamento n. 04-38/20 in data 06.03.2020;
Vista l'attestazione di versamento in numerario del deposito cauzionale di € 1.000,00 in data 04.05.2020, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 1/39345/99/163921138 emessa in data 05.05.2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona-Lanciano per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico, nonché per l'importo di € 100.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, e per l'importo di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla **ORTONA NAVI & CO. S.r.l.** codice fiscale **01625280688**
di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 283,00** situata nel **Comune di Ortona** e precisamente in **ambito portuale in Via Cervana, catastalmente individuato al foglio 26 particella 4239**, allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq. 283,00 da adibire a deposito, ricovero e rimessaggio di imbarcazioni, con installazione di recinzione con cancello su Via Cervana, con apertura verso l'interno, e realizzazione di piano in stabilizzato, nonché deposito di container riconnessi con l'attività di cantiere navale** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone dovuto anno 2020 = € 380,30 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 19/05/2020 al 18/05/2024.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.


- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resterebbero a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 10) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 12) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 13) In ogni caso, l'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione, così come lo svolgimento delle attività ivi previste (deposito di materiali, attrezzature, nonché imbarcazioni in secca), dovranno avvenire con requisiti e modalità affinché non ne derivi mai pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, per la pubblica incolumità.
- 14) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 1.000,00 mediante versamento in numerario in data 04.05.2020, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 – Articolo 2 Cantieristica, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) La presente concessione viene sottoposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO
ORTONA NAVI & CO. S.r.l.
Cinzia Ficcadenti
Firmato digitalmente

COMUNE di ORTONA

prov. di Chieti

Studio Tecnico Geometra CARACENI Tommaso
Off. Via V. Perez n° 28 cod. fisc. CACTMS64E98G141J - P. no 01779295692
tel./fax 085 - 9065100 66026 ORTONA mail studiocaraceni@tin.it



IL PROGETTISTA:

Geom. CARACENI Tommaso



TITOLO: Pratica allegata alla Richiesta di Concessione di area demaniale scoperta per deposito temporaneo materiale per attività di cantieristica navale nel Porto Commerciale di ORTONA.

TAV. U

OGGETTO: Relazione tecnica, stralcio catastale, stralcio SID e rilievo celerimetrico topografico.

DITTA: ORTONA NAVI & CO.
P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI n° 30
65124 PESCARA. P. IVA 01625280688.

DATA:

SCALA: VARIE

CODICE PROGETTO

09/2019

REVISIONI
